

→ **La Cassazione:** per gli omosessuali trattamento omogeneo ai coniugati→ **«La differenza** di sesso non è presupposto naturalistico ai matrimoni»

«Le coppie gay hanno diritto alla vita familiare»

La gioia della coppia di Latina: «Un regalo nell'anniversario di nozze». Le associazioni Lgbt: «Passo avanti». Pd: «Vuoto legislativo per le coppie di fatto e vuoto politico per le famiglie fondate sul matrimonio».

JOLANDA BUFALINI

ROMA

Le coppie gay esistono e hanno diritto a una vita familiare, ad essere considerate, sul piano del diritto, in modo omogeneo alle coppie sposate. Dopo una ventina d'anni di marce e di discussioni su Pacs, Dico, registri e coppie di fatto è arrivata, come una bomba giuridica, la sentenza numero 4184 della Corte di Cassazione che fa giustizia di tanto discutere e avverte: il matrimonio gay celebrato in un altro paese non si può registrare in Italia non perché non esista la coppia ma perché «non si produce alcun effetto giuridico nell'ordinamento italiano».

La sentenza nasce dal ricorso di una coppia di Latina che si è sposata all'Aja nel 2002. Al rifiuto del comune di registrare l'unione, Antonio Garullo e Mario Ottocento, che stanno insieme da trent'anni, si sono rivolti al Tribunale di Roma ma, in ogni grado di giudizio, e anche nella stessa sentenza di ieri, i ricorsi sono stati rigettati. Spiega la Cassazione che «La legislazione non prevede il matrimonio tra gay» e si cita «la recente sentenza della Corte Costituzionale che aveva detto no ai matrimoni omosessuali». Ma le 80 pagine di sentenza, al tempo stesso, comunicano al Parlamento e ai partiti italiani che: «il quadro europeo dei diritti dei gay ed il contesto sociale è fortemente cambiato», la Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo ha superato «la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, naturalistico, della

stessa esistenza del matrimonio». Su questa base, dice la Corte (che per la prima volta affronta questa tematica), gli omosessuali devono poter «vivere liberamente la condizione di coppia». E in «specifiche situazioni» godere «degli stessi diritti dei coniugati».

FELICITÀ E SUBBUGLIO

Le parole dei giudici hanno creato una grande felicità in Antonio Garullo e Mario Ottocento e un gran subbuglio nel mondo politico. Per la coppia di Latina «è un bellissimo regalo nel decimo anniversario del nostro

matrimonio» ma, aggiungono «siamo contentissimi perché qualcosa sta cambiando per tutte le coppie come noi».

Il mondo politico si divide frachi esulta, coloro per cui nulla è cambiato e chi sottolinea il vuoto legislativo italiano.

Esultanza nell'associazionismo Lgbt. Aurelio Mancuso, Equality Italia: «Si smentiscono tutte le stupidaggini giuridiche di una classe politica ignorante e culturalmente più vicina ai regimi islamici che alle democrazie mature europee». Paolo Patanè, Arcigay: «Passo avanti sulla strada di una

più efficace protezione delle coppie omosessuali». Patanè ringrazia «l'avvocato Francesco Bilotta, vero padre di una strategia giudiziaria che sta trascinando l'Italia dei politici pavidì e balbettanti più vicino all'Europa delle grandi scelte e dei grandi ideali. Da oggi principi fino a ieri incredibili entrano nel nostro ordinamento come autentico diritto vivente».

Nulla è cambiato, invece, per l'ex sottosegretario Alfredo Mantovano, per il quale la «lobby gay» dovrebbe «leggere bene la sentenza, perché «sfuggono le novità», si tratta della «ennesima conferma di ciò che la legge riconosce ai conviventi, senza necessità di Dico o Pacs».

Contenti i politici omosessuali da Paola Concia a Nichi Vendola, «piacevolmente sorpreso» a Franco Grillini che chiede l'approvazione dei «Patti civili di solidarietà per le coppie di fatto omo e etero». Ignazio Marino: «Sentenza storica che mette in evidenza quanto l'Italia è rimasta drammaticamente indietro».

Anche la presidente del Pd Rosy Bindi sottolinea il vuoto legislativo: «Il nostro paese deve entrare in Europa sia riconoscendo i diritti e i doveri delle persone, comprese quelle omosessuali, che convivono in coppie di fatto; sia con una politica per la famiglia fondata sul matrimonio che la destra, al di là dei proclami ideologici, ha sempre ignorato». ❖

IL COMMENTO

Stefano Ceccanti

LO STRETTO CRINALE PERCORRIBILE SOLO PER LEGGE ORDINARIA

La Cassazione raddoppia la Corte Costituzionale: due inviti per il legislatore. A dir la verità la Cassazione di oggi nulla aggiunge a quanto da tempo sostiene la Corte Costituzionale su un duplice piano. Anzitutto su un piano generale, di inquadramento complessivo, secondo quest'ultima c'è sì una distinzione tra il *favor familiae* che gli articoli 29 e 31 riconoscono alla famiglia fondata sul matrimonio (che gode per così dire di un'opzione preferenziale) e le coppie di fatto dotate di un certo grado di stabilità. Queste ultime non sono una zona ignorabile, priva di tutele, perché sono valorizzate dal richiamo dell'articolo 2 della Costituzione medesima alle formazioni sociali. Per usare le parole del giudice delle

leggi «un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche» (sentenze n. 237/1986 e n. 281/1994).

Sul secondo piano, quello delle conseguenze pratiche, la Corte ha poi più volte invitato il legislatore a approntare un quadro di diritti e di doveri, dato che non può bastare volta per volta un riconoscimento operato direttamente dai giudici, comprese le Corti più elevate nel sistema, perché quest'ultimo può essere solo frammentario, legato ai casi giudiziari. Il primo monito è

addirittura del 1977 con la sentenza n. 6 di quell'anno, per passare poi alla 281 del 1994.

Come ha scritto puntualmente il costituzionalista Emanuele Rossi sulla rivista cattolica «Il Regno» nel numero 10/2007: «Al legislatore è imposto di percorrere un crinale, costringendolo da un lato a garantire a tutte le formazioni sociali ispirate a manifestazioni solidaristiche alcuni diritti, e insieme a porre attenzione a che l'estensione a forme di convivenza diverse dal matrimonio di garanzie e istituti previsti a vantaggio della famiglia legittima non pregiudichi la distinzione posta dalla Costituzione tra famiglia e «altre» formazioni sociali, e il conseguente *favor* riconosciuto alla prima dall'art. 29 della Costituzione. Si tratta di un crinale assai stretto, che va percorso avendo come guida il canone di ragionevolezza e come bussola un criterio che ancora la Corte costituzionale ha indicato, e cioè che la Costituzione «non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti» (sentenza n. 494/2002)».

Fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 138/2010 i casi